



Nicola
Paladino
17.04.2025
14:35:15
GMT+02:00




Michele
Emiliano
17.04.2025
15:16:38
GMT+02:00



Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 84 del 16/04/2025

**Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1 lett.
a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione Decreto
liquidazione compensi CTU del 6 marzo 2025 – Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro - Omissis c/ Regione Puglia**



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE PERSONALE

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: PER/SDL/2025/00008

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione Decreto liquidazione compensi CTU del 6 marzo 2025 – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro - Omissis c/ Regione Puglia.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., come modificato dall'art. 38 *ter* del DL n. 34 del 30.04.2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28.06.2019, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto del 06.03.2025 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, relativa al pagamento delle spettanze al Consulente Tecnico d'Ufficio, in favore della dott.ssa Maria Cristina Ciriello, pari a € 500,00 oltre accessori di legge.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

Con ricorso per decreto ingiuntivo, Omissis adiva il Giudice del Lavoro di Bari per chiedere il pagamento di € 9.318,21 oltre accessori a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 asseritamente non liquidate dall'Amministrazione regionale, nonché la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore dell'avvocato difensore.

Il Tribunale di Bari, sez. Lavoro, con Decreto Ingiuntivo n. 1174/2023 del 05.09.2023 ingiungeva alla Regione Puglia il pagamento in favore di Omissis della somma di "€ 9.318,21 al lordo degli oneri fiscali oltre interessi dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo nonché le spese e competenze del procedimento che liquida in complessivi € 567,00 per compenso professionale (...) oltre IVA e CPA, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario". Il Giudice concedeva alla Regione Puglia il termine di quaranta giorni dalla notificazione per proporre opposizione al medesimo decreto, in caso di mancata opposizione il decreto sarebbe diventato definitivo e quindi titolo per procedere ad esecuzione forzata.

La Sezione Personale con propria nota prot. AOO_106 n.11769 del 22.09.2023 relazionava all'avvocato officiato della difesa regionale al fine di proporre argomentazioni utili per una eventuale opposizione al D.I. n. 1174/2023. L'Amministrazione, attraverso il proprio avvocato regionale, proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo.

Nel corso del giudizio, il Giudice adito, all'udienza del 19 gennaio 2025, disponeva d'ufficio la consulenza tecnica, nominando quale la dott.ssa Maria Cristina Ciriello quale proprio organo ausiliario a cui affidare le operazioni peritali.

Il Tribunale di Bari, sez. Lavoro, con proprio Decreto del 06.03.2025 liquidava "al consulente tecnico d'ufficio dott.ssa Maria Cristina Ciriello per l'incarico espletato nel giudizio di cui si tratta, in base alle tabelle di cui all'art. 50 D.P.R. n. 115/2002, la complessiva somma di € 500,00 per onorario ai sensi dell'art. 10 D.M. 30.05.2002, ed € 0,00 a titolo di indennità di viaggio e di soggiorno, spese di viaggio e rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico (poiché non provate), tenuto conto della natura dell'incarico ai sensi dell'art. 51 D.P.R. n. 115/2002". Il Giudice del Lavoro, altresì, poneva le spese per l'incarico svolto da consulente d'ufficio provvisoriamente a carico dell'Amministrazione regionale, quale parte ricorrente opponente.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal Decreto liquidazione compensi CTU del 6 marzo 2025 – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in relazione alle somme dovute, in favore della dott.ssa Maria Cristina Ciriello, per complessivi € 634,40 (€ 500,00 a titolo di onorari, € 20,00 per Cassa Commercialisti ed € 114,40 a titolo di IVA); con riserva di ripetizione delle somme in oggetto da richiedere ad Omissis, all'esito del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo sopra richiamato.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale.

Il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale

Pietro Lucca



Pietro Lucca
28.03.2025 11:12:31
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Personale

Elisabetta Rubino



Elisabetta Rubino
31.03.2025
17:16:02
GMT+02:00

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo

Giovanni Francesco Stea



Giovanni Francesco Stea
01.04.2025 10:36:27
GMT+02:00

Schema di Disegno di Legge

Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione Decreto liquidazione compensi CTU del 6 marzo 2025 – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro - Omissis c/ Regione Puglia.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. Il debito fuori bilancio, derivante dal Decreto liquidazione compensi CTU del 6 marzo 2025 – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, per un importo complessivo di € 634,40 (€ 500,00 a titolo di onorari, € 20,00 per Cassa Commercialisti ed € 114,40 a titolo di IVA) a titolo di compensi per incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio, da corrispondere in favore della dott.ssa Maria Cristina Ciriello.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione: alla missione 1 programma 10 Titolo 1 capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge", per un ammontare complessivo di € 634,40 (€ 500,00 a titolo di onorari, € 20,00 per Cassa Commercialisti ed € 114,40 a titolo di IVA), a titolo di spese legali in favore della dott.ssa Maria Cristina Ciriello.
2. Si fa riserva di richiedere ad Omissis, quale controparte nel giudizio R.G. n. 10859/2023 la ripetizione integrale o parziale delle somme eventualmente liquidate in caso di esito favorevole all'Amministrazione regionale dell'eventuale ricorso per opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1174/2023 del Tribunale di Bari, sez. Lavoro.